

Foglio Informativo Prestito BancoPosta Business Link Online “Digital Lending” (erogato da Banca CF+ S.p.A.)

Foglio Informativo relativo al finanziamento chirografario per le micro, piccole e medie imprese (PMI) assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia (“Digital lending”) erogato da Banca CF+ S.p.A., riservato alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese come “società di capitali” rientranti nella definizione di Microimprese o Piccole e Medie Imprese (PMI) e intestatarie di un conto corrente BancoPosta per l’attività imprenditoriale aperto da almeno 30 (trenta) giorni con Internet Banking attivo, in forza di specifico accordo intervenuto tra Banca CF+ S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta.

Le condizioni indicate nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

| | |
|---|---|
| Denominazione | Banca CF+ S.p.A. Capogruppo del Gruppo Banca CF+ |
| Sede legale | Via Piemonte, 38 – 00187 Roma |
| Numero di telefono al quale la società richiedente il finanziamento (il “Cliente”) può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: | 800 938 874 |
| Numero di fax | 065740269 |
| Sito internet | www.bancacfplus.it |
| Indirizzo di posta elettronica | customer.banking@bancacfplus.it |
| PEC | bancacfplus@legalmail.it |
| Società iscritta al n. 8006 dell’Albo delle Banche – codice ABI 10312.7 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi | |
| Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma | 00395320583 |
| Partita IVA | 16340351002 |
| REA | RM-30897 |

(di seguito, “Banca CF+” o la “Banca”)

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA

Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta, (di seguito anche “Poste Italiane” o “Collocatore”), codice ABI 07601, è una società per azioni con sede legale in Viale Europa 190 - 00144 Roma, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.97103880585/1996, codice fiscale 97103880585, partita IVA 01114601006. Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è stato costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia, e destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività. Poste Italiane è sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet: www.poste.it.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Il Contratto di Finanziamento:

Con il contratto di finanziamento il Cliente riceve in prestito una somma di denaro e si impegna a restituire alla Banca la stessa somma maggiorata degli interessi contrattualmente stabiliti, entro una determinata scadenza, tramite il pagamento di rate mensili variabili comprensive di quota capitale ed interessi (ammortamento ed una rata di Preammortamento tecnico¹ (il “Finanziamento”).

Il Finanziamento sarà stipulato a tasso variabile. Il tasso di interesse può variare, a cadenze prestabilite, rispetto al tasso iniziale seguendo le oscillazioni del parametro di indicizzazione fissato nel contratto di finanziamento (EURIBOR1 MESE).

Che cos’è il Finanziamento Digital Lending

Il Finanziamento “Digital Lending” è un finanziamento a 5 anni erogato da Banca CF+ S.p.A. e collocato da Poste Italiane S.p.A. assistito da garanzia (la “Garanzia”) a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI (il “Fondo”).

La concessione del Finanziamento è subordinata, tra le altre cose, al rilascio della garanzia da parte del Fondo.

¹ Il preammortamento tecnico corrisponde al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e l’inizio del periodo di ammortamento.

Copertura della Garanzia

La Garanzia del Fondo è concessa nelle misure percentuali ed entro i massimali (*pro-tempore* vigenti) previsti dalla normativa applicabile. Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

A chi si rivolge

Il Finanziamento Digital Lending si rivolge alle Micro e Piccole / Medie Imprese (PMI) definite tali dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 e successive modifiche, iscritte nel Registro delle Imprese come "società di capitali" e che:

- I. abbiano depositato in camera di commercio almeno due bilanci ad annualità completa;
- II. siano titolari di un codice ATECO ammissibile al Fondo di Garanzia;
- III. siano in possesso di un Conto Corrente BancoPosta per l'attività imprenditoriale, aperto da almeno 30 giorni con accesso all'internet banking BancoPosta;
- IV. abbiano sede legale in Italia;
- V. presentino un fatturato annuo riferito all'ultimo bilancio/dichiarazione superiore a 350.000,00 €

Per l'individuazione dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, alle circolari operative, ai chiarimenti operativi e alle modalità operative disponibili sul sito internet del Fondo di Garanzia.

In particolare, non possono accedere al prodotto oggetto dell'offerta le seguenti tipologie di soggetti:

- persone fisiche che non svolgano attività d'impresa (consumatori come definite dal D.lgs. n. 206/2005)
- Società di capitali aventi più legali rappresentanti con poteri di firma congiunti per le richieste di finanziamento;
- società di capitali con fatturato inferiore a 350.000 €;
- società costituite da meno di 2 anni;
- liberi professionisti/Lavoratori autonomi;
- società di persone;
- ditte individuali;
- consorzi;
- onlus/no profit;
- società inattive in camera di commercio;
- società che operano con paesi Major Sanctioned Countries;
- società con sedi estere (ammessa sede operativa estero, purché i finanziamenti non riguardino i finanziamenti per la sede estera);
- condomini;
- pubblica amministrazione.

PRINCIPALI RISCHI

Considerato che il Finanziamento Digital Lending è a tasso variabile, il rischio principale è che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di indicizzazione, con la conseguenza di un imprevedibile aumento dell'importo delle rate.

Qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, consultabile sul sito del fondo di garanzia,) la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per la Banca di risolvere il contratto. La risoluzione obbliga il Cliente a rimborsare immediatamente alla Banca tutto il capitale, qualsiasi importo erogato nonché gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto. In caso di ritardi o mancati pagamenti, gli importi insoluti saranno maggiorati degli interessi al Tasso di Mora indicato nel Documento di Sintesi. Al Cliente, inoltre, potranno essere addebitate spese di insoluto e, a seconda dei casi, spese di gestione del ritardo, nonché spese di recupero crediti secondo quanto previsto nel Documento di Sintesi, costituente frontespizio del Contratto, ed entro la misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, alla tabella relativa alle Condizioni Economiche.

Oltre a dover corrispondere alla Banca gli interessi e le spese sopra indicati, il ritardato o il mancato pagamento di rate del finanziamento comporta il rischio per il cliente di essere segnalato nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e in Sistemi di Informazione Creditizia. Tali segnalazioni possono rendere più difficile per il Cliente l'ottenimento del credito anche attraverso altri Intermediari.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria", e sul sito di Banca CF+, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti
- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito di Banca d'Italia, sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria", e sul sito di Banca CF+, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti;
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria", e sul sito di Banca CF+, sezione "Trasparenza" dedicata ai finanziamenti e presso la sede della Banca sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quanto può costare il Finanziamento “Digital Lending” a tasso variabile con durata 60 mesi

Si fornisce di seguito l'esempio del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato sui tassi annuali di interesse con riferimento all'anno commerciale divisore 360.

| Tipo di finanziamento | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) |
|---|--------------------------------------|
| Finanziamento chirografario – tasso variabile Esempio rappresentativo del Tasso Annuo Effettivo Globale: Il TAEG* è calcolato, a titolo esemplificativo, considerando una richiesta di finanziamento pari a Euro 400.000,00, con durata 60 mesi, al tasso (TAN) del 4,95%, periodicità rata mensile. Indice di riferimento utilizzato per il calcolo del tasso: EURIBOR1M al 30/01/2025 | 6,521% |

* Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Nel calcolo del TAEG sono state considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (ipotizzata pari all'1%, ossia €4.000), le Commissioni di avviamento e di gestione (ipotizzate complessivamente pari al 2,00%, ossia €8.000) e gli Oneri Fiscali (ipotizzati pari allo 0,25%, ossia €1.000). Il TAEG – essendo legato al TAN variabile - potrà subire delle variazioni al momento di calcolo (data stipula).

Le condizioni economiche dell'esempio, in particolare in termini di tassi applicati (TAN e TAEG, legato al TAN variabile), e quindi importo delle rate mensili, potranno subire variazioni in fase di istruttoria. Prima della sottoscrizione del contratto, è consigliabile prendere visione del Documento di Sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto di finanziamento.

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata del Finanziamento “Digital Lending” erogato da Banca CF+ S.p.A. – tasso variabile con durata 60 mesi

| Importo finanziato | Importo richiesto | Importo erogato (richiesta netto spese) | TAN | Durata del finanziamento | TAEG | Importo rata mensile |
|--------------------|-------------------|---|-------|--------------------------|--------|----------------------|
| 400.000€ | 400.000€ | 387.000€ | 4,95% | 60 mesi | 6,521% | 7.541,83€ |

| Importo e Durata | |
|-----------------------------|---|
| Importo Finanziabile | Da Euro 40.000 A Euro 500.000 |
| Importo Garantito | La garanzia diretta del Fondo sarà concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti. |
| Durata | Il periodo di restituzione del Finanziamento è pari a 5 (cinque) anni più il periodo di Preammortamento Tecnico. Il periodo di restituzione sarà, nello specifico, composto da 60 rate/mese di ammortamento (la prima rata sarà comprensiva del Preammortamento Tecnico). |

| Tassi | |
|--|---|
| Tasso di interesse nominale annuo (TAN) | Pari alla somma tra parametro di indicizzazione (se positivo) e <i>Spread</i> (lo <i>Spread</i> effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata). Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto. |
| Parametro di indicizzazione | Euribor 1 mese così determinato: (a) per tasso Euribor si intende il tasso denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato sulla piattaforma di informazione finanziaria Bloomberg (o di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Bloomberg), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora il relativo servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici); (b) il tasso Euribor sarà rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente al mese di riferimento con valuta primo giorno lavorativo del mese di competenza. (c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360; (d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia pari a “00” o negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto. |
| Spread | Massimo 9% annuo. |
| Tasso di interesse di preammortamento tecnico | Pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN). |

| | |
|---|---|
| Taeg | Tasso annuo effettivo globale applicato all'erogazione del finanziamento. |
| Tasso di mora | Pari al Tasso Annuo Nominale applicato al Finanziamento maggiorato di 5 punti percentuali. Nei casi di morosità del Cliente il Tasso di mora sostituisce il Tasso di interesse nominale annuo. In altri termini, qualora il Cliente sia moroso, all'importo residuo dovuto alla Banca si applica esclusivamente il Tasso di mora e non il Tasso di interesse. Una volta cessata la morosità del Cliente all'importo residuo dovuto dal Cliente si applica esclusivamente il Tasso d'interesse nominale annuo. |
| Modalità di calcolo interessi | Rate in ammortamento ordinario: Giorni commerciali su anno commerciale (30/360). Preammortamento tecnico: giorni effettivi su anno commerciale (ACT/360). |
| Modalità addebito rata inclusi interessi di preammortamento tecnico/ammortamento ordinario | Ammortamento ordinario: Il rimborso della rata avviene in via posticipata l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese di inizio periodo di interessi, con addebito pre-autorizzato (SDD). Preammortamento tecnico: Il rimborso della rata di preammortamento tecnico avviene in via posticipata unitamente al pagamento della prima rata di ammortamento. |

| Commissioni e Spese per stipula e gestione del contratto | |
|--|--|
| Commissioni di avviamento del Finanziamento, trattenute al momento dell'erogazione | Fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di istruttoria e di stipula relativi al Finanziamento, nonché i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di Garanzia al Fondo di Garanzia). |
| Commissioni di gestione del Finanziamento, trattenute al momento dell'erogazione | Fino ad un massimo del 6,00% dell'importo finanziato in linea capitale (includono i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia ed i costi della gestione della pratica). |
| Spese incasso rata tramite SDD | Euro 2,50 |
| Spese per pagamento rata con bonifico nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito sul conto corrente | Euro 7,50 |
| Spese invio comunicazioni periodiche: (a clienti o eventuali garanti) | Euro 1,00 cartaceo Euro 0 elettronico |
| Spese produzione e invio certificazione interessi | Euro 1,50 |
| Spese invio comunicazioni o documentazione tramite posta certificata | Euro 0 |
| Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi) | Euro 0 |
| Commissione per anticipata estinzione (sull'importo capitale estinto anticipatamente) | Massimo 5,00% |

| Commissioni e Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie | |
|---|--|
| Commissione di ricontrattazione del tasso di interesse | Massimo 1,50% |
| Commissione per Modifica dei Termini Contrattuali | Massimo 2,00% dell'importo residuo del Finanziamento al momento della relativa formalizzazione. |
| Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi | Euro 10,00 |
| Certificato di sussistenza del debito (ad uso successione – Art. 23 D.L. 31/10/90 n°346) | Euro 20,00 |
| Duplicato di quietanza inviato a mezzo posta prioritaria | Euro 15,00 |
| Attestazione in carta libera del debito residuo | Euro 6,00 |
| Costi in caso di ritardo nel pagamento | Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - spese amministrative per sollecito telefonico e per esazione crediti, anche tramite terzi, e per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. |

| Rata | |
|--|----------------|
| Periodicità rimborso rate | Mensile |
| Tipologia di ammortamento | Francese |
| Tipologia di rata – Piano di ammortamento “francese” | Rata variabile |

| Altre spese / oneri fiscali da sostenere | |
|--|---|
| Imposta sostitutiva (o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva o non sia applicabile in quanto finanziamento di durata pari o inferiore a 18 mesi) | Secondo le previsioni di legge. Attualmente pari allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. |
| Imposte ordinarie | Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro in caso d'uso e Imposta di bollo. |
| Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) | Se prevista, quanto previsto dalla normativa applicabile. È dovuta solo nel caso in cui vada a buon fine l'operazione di finanziamento. Nulla è dovuta nel caso di delibera negativa del Fondo. |

Ultime rilevazioni del parametro di indicizzazione

| DATA RILEVAZIONE | EURIBOR 1M/360 |
|------------------|----------------|
| 28/11/2024 | 3,022% |
| 30/12/2024 | 2,867% |
| 30/01/2025 | 2,729% |

In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'Amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una Variazione Sostanziale o la Cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al Finanziamento: l'Indice Sostitutivo riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo www.bancacfpplus.it/trasparenza;

Resta fermo che, qualora a seguito della Cessazione dell'Indice di Riferimento, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore dell'Indice di Riferimento o del Legislatore dell'indice sostitutivo da utilizzare (l'“Indice Sostitutivo Normativo”), troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'Indice Sostitutivo della Banca.

La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza di tale data, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/rilevazione dell'Indice Sostitutivo come meglio dettagliato dal Piano di Sostituzione.

Prima della sottoscrizione del contratto è consigliabile prendere visione del Documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al contratto.

DEFINIZIONI E LEGENDA relative alle principali nozioni cui si fa riferimento nel presente documento: oltre ai termini definiti specificatamente nel contratto di finanziamento, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato restando inteso che le parole al singolare includono il plurale e viceversa:

| | |
|--|--|
| Amministratore/i di Indici di Riferimento | Gli Amministratori che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice (ad es. EMMI per Euribor). |
| Ammortamento | Piano di restituzione graduale del finanziamento, mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota di capitale e una quota di interessi corrispettivi. |
| Cessazione | La cessazione di un Indice di Riferimento è data da circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente prevede la designazione di uno o più indici sostitutivi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione permanente o temporanea della rilevazione o determinazione dell'Indice di Riferimento, anche ove l'Indice di Riferimento di cui al rapporto sottoscritto non sia soggetto a sostituzione da parte dell'autorità competente. |
| Commissioni di avviamento del Finanziamento | Commissioni di avviamento del Finanziamento che includono i costi di censimento del Cliente, i costi di istruttoria relativi al Finanziamento, i costi di ottenimento della provvista, i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia. |
| Commissioni di gestione del Finanziamento | Commissioni di gestione del Finanziamento che includono a titolo esemplificativo: i costi di monitoraggio del credito e della Garanzia ed i costi della gestione del Finanziamento. |
| Commissioni | Le Commissioni di gestione del Finanziamento e le Commissioni di avviamento del Finanziamento |
| Contratto | Il contratto di finanziamento stipulato tra il Cliente e Banca CF+. |
| Data di Erogazione | Data in cui sarà reso disponibile per il Cliente l'importo del finanziamento. |
| Decadenza dal beneficio del termine | Diritto della Banca di esigere immediatamente e in unica soluzione il pagamento integrale di ogni suo credito al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c.. |
| Documento di sintesi | Indica il frontespizio del Contratto riportante le condizioni economiche personalizzate applicate dalla Banca e pubblicate nel relativo Foglio Informativo. |

| | |
|---|--|
| Euribor (Euro interbank Offered Rate) | Acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor). Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. |
| Estinzione anticipata | Cessazione anticipata degli effetti del Contratto a fronte della restituzione, pure anticipata rispetto ai termini concordati, di tutto o parte del finanziamento. |
| Fondo | Fondo di garanzia per le PMI Fondo assistito dalla garanzia dello Stato a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. L'intervento del Fondo di Garanzia consente alle PMI di accedere ai finanziamenti mediante la concessione di una garanzia pubblica. Il Fondo è stato istituito con L. 23 dicembre 1996, n. 662. |
| Giorno Lavorativo | Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer) operativo. |
| Indice/i di Riferimento | Indicano gli indici di riferimento (benchmark) usati per determinare il prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, come prestiti o mutui, o per misurare la performance di un fondo di investimento. |
| Indice/i Sostitutivi | Indicano l'Indice di Riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun Indice di Riferimento oggetto di Variazione Sostanziale o Cessazione. |
| Imposta sostitutiva (o in alternativa ove non sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva o non sia applicabile in quanto finanziamento di durata pari o inferiore a 18 mesi) | Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato. |
| Imposte ordinarie | Secondo le previsioni di legge. Comprende imposta di registro in caso d'uso e Imposta di bollo in misura fissa. |
| Interessi di mora | Tasso di interesse, a carico del Cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento. |
| Legge Antiusura | Indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni. |
| Micro Impresa | Indica una impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di Euro. |
| PMI | Indica una piccola o media impresa con meno di 250 occupati, fatturato non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro |
| Modifica dei Termini Contrattuali | Indicano le modifiche alle condizioni contrattuali originariamente concordate. Nel caso di modifiche richieste dal Cliente le stesse dovranno essere sottoposte a specifica istruttoria e delibera della Banca prima della loro effettiva formalizzazione. |
| Piano di Sostituzione | Indica il piano della Banca di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati, ossia le azioni che la Banca intraprende in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli Indici di Riferimento adottati dalla Banca, nonché le modalità di scelta degli Indici Sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche. |
| Piattaforma | Indica la piattaforma, ad uso gratuito, on line sul sito della Banca dedicata al Digital Lending e la relativa area riservata al Cliente. |
| Parametro di indicizzazione | Indice di riferimento del mercato monetario dalla cui fluttuazione dipende la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità previste dal Contratto. |
| Piano di ammortamento "francese" | La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Preammortamento tecnico | Periodo necessario all'allineamento all'ultimo giorno del mese solare di erogazione. |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
| Recesso /Risoluzione | Diritto della Banca di sciogliere il contratto al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o pattuite con il Cliente con il conseguente diritto della Banca di esigere il pagamento integrale di ogni suo credito. |
| Reclamo | Indica ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo. |
| Spread | Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione. |

| | |
|---|--|
| Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG) | Il costo totale del finanziamento su base annua è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa. Nel calcolo del TAEG vengono considerate le Spese incasso rata tramite SDD, la Commissione una tantum Fondo di Garanzia PMI, le Commissioni di avviamento e di gestione e gli Oneri Fiscali. |
| Tasso Effettivo Globale (TEG) | Il Tasso Effettivo Globale – Tasso del rapporto -, che non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge antiusura (Tasso Soglia). Dal 14 maggio 2011, ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge antiusura, ai tassi medi rilevati aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti. Alla determinazione del TEG del rapporto concorrono le componenti di costo riferite al finanziamento. Restano esclusi i compensi per prestazione di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi all'operazione di finanziamento. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge n. 108/1996 (c.d. legge usura). Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, per i finanziamenti di cui al presente Foglio Informativo, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, la soglia della categoria "altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese". Tale soglia determina il limite per accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
| Tasso variabile | Il tasso degli interessi corrispettivi che può variare durante la durata del finanziamento in funzione della possibile variazione del Parametro di Indicizzazione previsto dal contratto. |
| Tasso di mora | Tasso di interesse a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
| Variazione Sostanziale | la variazione sostanziale di un Indice di Riferimento è data da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata per la rilevazione e determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o "material changes"), come definita dall'amministratore dell'indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente. |

Consegna di copia del contratto

Il Cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del Contratto e su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto di Finanziamento "Digital Lending", idonea per la stipula e completa delle appendici integrative e del Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cliente, la Banca, prima della conclusione del contratto, ne informa il Cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero del nuovo Documento di Sintesi.

Sistema di informazioni creditizie o SIC

Le banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti dell'interessato e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che si trovano nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Variazione delle condizioni economiche

Ai sensi dell'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le condizioni economiche applicate al finanziamento, a eccezione del tasso di interesse applicato, potranno variare, nel periodo di durata del finanziamento, in senso sfavorevole al Cliente; dette eventuali variazioni saranno comunicate per iscritto dalla Banca mediante PEC o raccomandata a/r presso l'indirizzo indicato dal Cliente nell'ambito del contratto di finanziamento.

Nei casi di applicazione dell'Indice Sostitutivo, la Banca comunica, a seconda del caso, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Sostitutivo Normativo al Cliente entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia, per iscritto con le modalità previste dal Contratto. Il Cliente ha il diritto di recedere, senza spese, dal presente Contratto entro 2 (due) mesi dalla ricezione della Comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Estinzione anticipata del rapporto

È facoltà del Cliente procedere al rimborso anticipato, in tutto o in parte, del finanziamento concessogli. Qualora il Cliente opti per tale possibilità dovrà corrispondere alla Banca:

- in caso di estinzione totale: le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche "Debito Residuo") maggiorate di una commissione del 5% a cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del finanziamento).
- in caso di estinzione parziale e questa sia effettuata per un minimo di Euro 5.000 e suoi multipli: oltre agli interessi maturati e non pagati, una commissione pari al 5% dell'importo del finanziamento anticipatamente rimborsato.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento "Digital Lending", ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente che sia una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie precedenti.

Risoluzione – decadenza dal beneficio del termine

Ferme restando le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale previste in altre pattuizioni del contratto di finanziamento, la Banca avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 1186 del codice civile e di risolvere il contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile chiedendo conseguentemente l'immediato rimborso di ogni suo credito, senza necessità di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale qualora:

- emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese dal Cliente alla Banca nella fase antecedente la stipulazione del contratto di finanziamento, o durante il suo corso, nonché delle ulteriori dichiarazioni elencate nel contratto di finanziamento;
- il Cliente si rendesse inadempiente agli obblighi menzionati all'interno del contratto di finanziamento, risultasse che il Cliente abbia omesso di comunicare alla Banca propri debiti per imposte, tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi relazione, anche indiretta, con il credito vantato dalla Banca nei confronti del Cliente;
- si verificassero eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca;

- a carico del Cliente o dei garanti fossero levati protesti o fossero promossi procedimenti conservativi o esecutivi o procedure concorsuali, pignoramenti o ipoteche giudiziali;
- qualora il Cliente tardasse di oltre 15 giorni rispetto alla scadenza l'adempimento di qualsiasi suo obbligo di pagamento, sia esso relativo a una rata di rimborso (o a una sua parte), o a qualsiasi causale relativa al presente Contratto;
- siano classificate a "sofferenza" o ad "inadempienza probabile" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, le esposizioni del Cliente verso altre Banche o Intermediari finanziari, e/o sia rilevato sempre dalla Centrale Rischi l'esistenza di sconfinamenti, perdurante per tre mesi consecutivi, per importi maggiori del 5% dell'ammontare utilizzato;
- il Cliente abbia destinato, anche solo in parte, la somma erogatagli dalla Banca a fronte del Contratto, a finalità differenti rispetto a quello per le quali in finanziamento è stato concesso;
- emergano fatti o si scoprissero vizi nei documenti tali che, se conosciuti o verificati prima, avrebbero impedito, a insindacabile giudizio della Banca, la concessione del finanziamento o comunque, risulti che le situazioni, i dati e i conti esposti o dichiarati dal Cliente alla Banca, sia in fase di concessione del finanziamento sia successivamente, non rispondano a verità.

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui art. 1186 c.c., nonché al verificarsi delle ipotesi che precedono, la Banca avrà facoltà di risolvere e/o di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine dandone comunicazione al Cliente mediante raccomandata A.R., messaggio di posta elettronica certificata (PEC) da inviare agli indirizzi attestati dal Cliente nel contratto e nella sua documentazione ancillare, ovvero ai diversi indirizzi che fossero reperibili mediante consultazioni di elenchi e banche dati. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine il Cliente, senza necessità di ulteriori richieste, sarà tenuto all'immediato rimborso dell'intero importo dovuto alla Banca.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite

Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, della risoluzione del Contratto o, comunque, dello scioglimento del Contratto.

Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Banca CF+, in relazione all'interpretazione ed applicazione del contratto di Finanziamento, il Cliente può presentare un Reclamo alla Banca, tramite (i) posta raccomandata A/R o posta ordinaria all'indirizzo di Banca CF+ S.p.A., Via Piemonte, 38 – 00187 Roma, c.a. Ufficio Reclami, o (ii) messaggio di posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata all'indirizzo: reclami.bancacplus@legalmail.it.

Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

Per eventuali contestazioni relative alle attività connesse alla fase di promozione e collocamento del servizio finanziario richiesto, il Cliente può presentare Reclami a Poste Italiane S.p.A. in forma scritta, anche compilando in tutte le sue parti la "Lettera di reclamo per servizi BancoPosta" disponibile sul sito www.poste.it, alla sezione Business, "Assistenza", attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite Posta ordinaria o Raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Poste Italiane S.p.A., Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami - Viale Europa, 190 - 00144 Roma
- via Fax al numero: 06/59580160
- tramite Posta Elettronica Certificata o Posta Elettronica ordinaria, all'indirizzo: reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it
- mediante consegna presso un Ufficio Postale.

Poste Italiane S.p.A. deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito dell'arbitro bancario e finanziario, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'ufficio reclami di Banca CF+ al numero di telefono +39 06.5796.1 oppure a Poste Italiane. Per ulteriori informazioni sull'ABF, si può consultare la guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito dell'arbitro bancario e finanziario, sul sito della Banca CF+, sul sito www.poste.it, sezione "Trasparenza Bancaria" o presso gli Uffici Postali.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'autorità giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'autorità giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente, Banca CF+ e/o Poste Italiane possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito del conciliatore bancario o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.